

R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/11/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **8814/2016** promossa da:

., con il patrocinio dell'avv. **CANCELLIERE LIVIO**,
elettivamente domiciliato in STRADA SANT'ANNA N.1 43121 PARMA presso il difensore avv.
CANCELLIERE LIVIO

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERR.PER IL RICONOSCIMENTO
PROT. INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 9 giugno 2016, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 13 maggio 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



All'udienza del 8 novembre 2016, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese il 25 agosto 2014. Ho viaggiato in autobus. Prima di giungere in Italia ho attraversato Polonia, Slovenia, Austria.

Sono giunto in Italia, a Parma, il 29.8.2014. Sono andato a Parma perché in quella città viveva mia madre da due anni e mezzo prima del mio arrivo. Mia madre lavorava come badante ora è disoccupata.

Avevo un passaporto e un visto greco della durata di un mese e ho presentato domanda di protezione internazionale dopo circa sei mesi dal mio arrivo.

Sono nato a Poltava nel Nord del Paese al confine con la Russia (Nord-Est). Ho vissuto sempre a Poltava.

Ho frequentato la scuola fino all'università, facoltà di economia e commercio. Sono laureato.

In Ucraina vivo con mia nonna materna. Non ho mai conosciuto il mio padre naturale. Mia madre si è risposata, ma io vivo con la nonna. Mia nonna abita ancora in Ucraina. Ho un fratello minore di 14 anni che vive in Ucraina.

Nel 2014 era la prima volta che venivo in Europa.

In Ucraina lavoravo nel settore dell'informatica e della telefonia.

Preciso che fino a 11 anni ho abitato in Russia, perché mia nonna è russa.

In Ucraina facevamo delle visite superficiali a scuola e non mi hanno riscontrato nulla.

Soltanto nel corso della vera e propria visita di leva sono stato riscontrato affetto da idrocefalia: si tratta di una malattia del sistema nervoso che provoca forti emicranie e vomito. Ogni quattro anni devo fare i controlli: se peggioro devo subire un intervento chirurgico. I controlli si eseguono mediante risonanza magnetica.

Quando mi hanno fatto questa diagnosi mi hanno detto che avevo ridotta capacità di svolgere il servizio militare.

Ovviamente le cose vanno diversamente a seconda che si versi in tempo di pace o in tempo di guerra.

In data 13 agosto 2014 ho ricevuto la prima cartolina: l'hanno consegnata a mia nonna. Ho chiamato il distretto militare evidenziando che forse si trattava di uno sbaglio perché io ero portatore della patologia che ho descritto.

Mi hanno detto che non si trattava di uno sbaglio perché in caso di emergenza anche soggetti portatori di malattie potevano essere chiamati al fronte.

Ho deciso di venire in Italia per vedere come evolveva il conflitto.

Ho ricevuto la seconda cartolina il 15 settembre 2015: io ero già in Italia, l'ha presa mia nonna.



Non voglio partecipare a questa guerra che ha una motivazione esclusivamente politica. Non voglio essere costretto a uccidere miei connazionali.

So che se mi rifiuto di arruolarmi rischio il carcere.

Tanti miei amici e sono tornati dal fronte traumatizzati psicologicamente e fisicamente, con danni alla vista e all'udito. Tanti sono morti.

Anche sopra la mia città ci sono continui passaggi di aerei militari. E' una città posta sulla principale via di collegamento con la zona di guerra ed è continuamente attraversata da convogli militari: temo anche per atti terroristici.

In Italia vivo a Parma. Vivo con una mia connazionale che mi dà ospitalità. Sto cercando di imparare l'italiano.”

Si dà atto che le dichiarazioni vengono lette in italiano lingua che il ricorrente comprende adeguatamente prima della sottoscrizione.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

Ritiene il giudicante che le due domande principali non possano trovare accoglimento.

Quanto allo status di rifugiato, il rischio per il cittadino ucraino di essere coinvolto nel conflitto bellico, per il semplice fatto di aver ricevuto la convocazione di presentarsi al distretto militare, conflitto in cui, secondo le COI più aggiornate, sono stati commessi, da ambo le parti, crimini di guerra è puramente teorico, in quanto la seria patologia di cui il ricorrente è affetto (che le stesse autorità ucraine hanno considerato idonea a ridurre la sua idoneità al servizio militare) determinerebbe, al più, il suo collocamento nei ranghi dei soggetti rivedibili e comunque renderebbe assolutamente improbabile un suo impiego in reparti o in operazioni in cui astrattamente potrebbero commettersi crimini di guerra (si confronti, per quanto concerne l'analisi del conflitto in corso: 14° Report on human rights situation in Ukraine 16 february to 15 May 2016 dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani –OHCHR; nonché rapporto congiunto Amnesty International e Human Rights Watch “You Don't Exist” Arbitrary Detention, Eenforced Disappareances and Torture in Eastern Ukraine, 21 july 2016. Per la riconoscibilità dello status di rifugiato a soggetti chiamati alle armi che corrano il rischio di essere costretti a commettere crimini di guerra, si aderisce alla impostazione delineata dalla sentenza Sheperd (C-472/13) della CGUE).



Quanto poi alle adombrate discriminazioni per ragioni di lingua, e quindi come appartenente alla categoria di persone che si esprimono in russo, le stesse, stando alle stesse allegazioni del ricorrente, non assurgono al rango di veri e propri atti di persecuzione nel senso delineato dall'art. 7 D. L.vo n. 251/2007.

Quanto alla protezione sussidiaria, posto che lo stesso ricorrente non ha neppure allegato di correre il rischio di subire una delle forme di danno grave elencate nelle lett. a) e b) dell'art. 14 D. L.vo n. 251/2007 (ben difficilmente stante l'incensuratezza e la giovane età, il ricorrente in caso di condanna per renitenza alla leva, subirebbe il rischio di una vera e propria pena detentiva, in quanto i casi registrati fino ad ora parlano di condanne condizionalmente sospese, ovvero commutate in sanzioni sostitutive), si deve rilevare che la regione di provenienza del cittadino ucraino non rientri nella zona del Donbass a cui, secondo le COI disponibili e aggiornate, è tuttora circoscritta la situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria (si confronti: Considerazioni in materia di protezione internazionale relative all'Ucraina dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del febbraio 2016).

La situazione del resto del Paese, compresa la regione dalla quale proviene il ricorrente, per quanto naturalmente risenta del conflitto dal punto di vista economico e per il sentimento generale di insicurezza che ne deriva, non è, allo stato, quella di "conflitto armato" rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nè peraltro il ricorrente appartiene a gruppi sociali o a categorie particolarmente esposte.

Tuttavia, la situazione personale del ricorrente integra, a parere del giudicante, i gravi motivi per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie di cui all'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286 /98.

Si deve infatti ritenere che tale norma, nella misura in cui prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, costituisca una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela in quanto connesse alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.

Nel caso di specie sia davanti alla Commissione sia all'udienza del 8 novembre 2016 il cittadino ucraino ha riferito di essere venuto in Italia, oltre che per sfuggire alla chiamata alle armi, essenzialmente per assicurarsi condizioni di vita migliori rispetto a quelle che si riscontrano nel proprio Paese, a causa del diffuso sentimento di incertezza, di instabilità, di allarme.



Le condizioni socio-economiche dell'Ucraina sono drasticamente precipitate a causa del conflitto ormai perdurante da anni e dell'isolamento in cui si è venuto a trovare il Paese.

La circostanza che grandi risorse economiche siano destinate ad alimentare l'esercito in guerra nelle regioni sud-orientali ha notevolmente ridotto la qualità della vita della popolazione ed i servizi pubblici di cui poteva in precedenza godere.

In caso di rientro in patria, pertanto, il ricorrente, anche a causa del fatto di essere solito esprimersi in lingua russa, circostanza che dal punto di vista sociale e lavorativo lo pone in una posizione di inferiorità e di sospetto, essendo automaticamente associata all'idea di simpatizzare per l'esercito invasore, si troverebbe privo di un lavoro e con scarsissime possibilità di reperire un'occupazione a causa della generale depressione economica che si accompagna ad ogni tipo di conflitto e senza neppure poter contare su qualche forma di assistenza pubblica per quanto siamo venuti dicendo a proposito della concentrazione delle risorse statali nello sforzo bellico.

La particolare condizione di salute del ricorrente rappresenta inoltre un ulteriore profilo di vulnerabilità: lo scadimento qualitativo del servizio sanitario nazionale ucraino, la circostanza che ormai qualsiasi tipo di prestazione sia a pagamento rischierebbero di compromettere gravemente il monitoraggio periodico sull'evoluzione della patologia diagnosticata al ricorrente che richiede l'espletamento di risonanze magnetiche e, in caso di peggioramento, un intervento chirurgico.

In un articolo comparso sul periodico on-line ilquotidianoitaliano.it in data 18 maggio 2015 a firma P. Vinci e dal titolo "Ucraina oggi: guerra, collasso economico, estremismo" si denunciano le condizioni di miseria in cui è scaduto il Paese che finiscono con l'alimentare i focolai estremisti nazionalistici (si ricordi la strage di Odessa del 2 maggio 2014 durante la quale la Casa dei Sindacati, ove si erano rifugiati numerosi russi ucraini fu assaltata da un commando di estremisti che uccisero quasi 50 persone, o la gigantesca runa organizzata in molte città per commemorare i nazionalisti ucraini, con il ricorso ad una simbologia di stampo nazista).

Per avere un quadro più completo si consulti: Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 november 2015 al paragrafo IV in cui si evidenzia lo la scarsa tutela apprestata, non solo nelle zone interessate dal conflitto, ma nell'intero Paese al diritto ad un adeguato standard di vita, al diritto alla sicurezza sociale e alla protezione (specialmente con riguardo agli anziani o ai disabili) , al diritto alla salute fisica e mentale, in un Paese che oltre a contare migliaia di rifugiati all'estero (soprattutto in Russia) deve fronteggiare anche l'emergenza degli sfollati dalle zone interessate dal conflitto.

Per questi motivi si ritiene necessario riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per serie ragioni di carattere umanitario onde consentirgli di godere di un congruo periodo di permanenza nel



nostro Paese, ove vive da anni stabilmente la madre, in attesa di una positiva evoluzione delle complessive condizioni del proprio Paese d'origine.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate alla luce della particolarità della materia e della natura del provvedimento adottato.

P.Q.M.

Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso

riconosce il diritto di

al rilascio di un permesso di soggiorno

per motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/98.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore ed al P.M.

per quanto di competenza

Spese compensate.

Bologna, 17/01/2017

Il Giudice

dott. Raffaella Mascarino

